



Isbn 979-12-5704-048-2 (print)

Isbn 979-12-5704-049-9 (PDF)

Prima edizione: novembre 2025

Copyright: ©2025 Autore/i

eum - Edizioni Università di Macerata

Palazzo Ciccolini, via XX settembre, 5 – 62100 Macerata

tel. (39) 733 258 6080

info.ceum@unimc.it

<https://eum.unimc.it>

L'edizione digitale online è pubblicata in Open Access sul sito web eum.unimc.it secondo i termini della licenza internazionale Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 (CC-BY-SA 4.0).

Il presente volume è stato sottoposto a un processo di *double-blind peer review* esterno, con almeno due revisori, secondo i criteri di scientificità previsti dal Regolamento delle eum (art. 3) e dal Protocollo UPI (Coordinamento delle University Press Italiane).

Nomen omen.

Il nome come diritto della
personalità

Riflessioni sparse fra riconoscimenti,
negazioni, mescolanze

a cura di Lina Caraceni

eum

Indice

7 Presentazione

Parte prima. Memoria, conflitti, identità negate e ricostruite

Mariano Cingolani

11 Diritto al nome ed esecuzioni di massa: il contributo delle scienze forensi nella ricostruzione dell'identità delle vittime nell'eccidio delle Fosse Ardeatine

Lucrezia Boari

23 Eccidio delle Fosse Ardeatine: le procedure di identificazione

Parte seconda. Diritti negati, vite vissute. La ricerca del sé e dell'altro nel nome

Paola Nicolini

33 Il nome e la costruzione dell'identità: si cresce solo se “nomi-nati”

Benedetta Rossi

43 “Seconde generazioni” a chi? Chiamare per nome e riconoscere le storie

- Paola Persano
57 Nel nome del padre, nel nome della patria. Per una storia critica dei razzismi
- Natascia Mattucci
65 L'altro nome
- Parte terza. Nel segno del diritto: temi e problemi contemporanei
- Elena Arditò
77 Il diritto al nome nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: un cammino verso la non discriminazione di genere e il riconoscimento della propria identità
- Fabrizio Marongiu Buonaiuti
91 Il diritto al nome tra diritto internazionale privato e libertà di circolazione delle persone nell'Unione europea
- Tiziana Montecchiari
113 Diritto al nome e adozione: questioni controverse
- Laura Vagni
125 Note comparatistiche sulla tutela post-mortem del nome come diritto della personalità
- Tommaso Guerini
145 Anonimato su internet e manipolazione digitale del consenso. Una prospettiva penalistica
- Lina Caraceni
157 “Onomastica e grammatica carceraria”: nomi-etichetta, numeri di matricola e identità offese
- Laura Marchegiani
169 Diritto al nome e segni distintivi dell'impresa
- 183 Autori

Anonimato su internet e manipolazione digitale del consenso. Una prospettiva penalistica

Tommaso Guerini

SOMMARIO: 1. Diritto all'anonimato e rivoluzione digitale. – 2. L'ecosistema digitale come brodo di coltura della disinformazione. – 3. Il ruolo (e la tutela) dell'anonimato nella diffusione di contenuti manipolatori attraverso le reti digitali. – 4. Conclusioni, necessariamente parziali.

1. *Diritto all'anonimato e rivoluzione digitale*

Una delle voci più consapevoli della contemporaneità, il filosofo coreano Byung-Chul Han, ha avuto modo di osservare come

letteralmente, rispettare significa distogliere lo sguardo [...]. Il rispetto presuppone uno sguardo distaccato, un *pathos* della distanza. Oggi, questo sguardo cede a una visione priva di distanza, che è tipica dello spettacolo [...] Una società senza rispetto, senza *pathos* della distanza sfocia in una società del sensazionalismo¹.

Lo si sente spesso dire: viviamo nell'epoca della sovraesposizione.

Secondo alcune ricerche, riprese dai media generalisti², il lavoro dei sogni di gran parte degli adolescenti è l'*Influencer*, una “professione” inesistente fino a pochi anni fa, deregolata, che sostanzialmente consiste nell'esistenza di un

¹ B.-C. Han, *Nello sciame. Visioni del digitale*, Milano, 2015, p. 11.

² Corriere della Sera, 6 agosto 2023.

patrimonio reputazionale – estremamente volatile – in capo a persone sovente famose solo per essere famose.

È uno dei frutti avvelenati della Rivoluzione digitale: siamo passati da quella che Guy Debord definiva «la società dello spettacolo»³ a una illusoria «società della trasparenza»⁴.

Senza cedere a tentazioni distopiche⁵, è evidente che siamo di fronte a quella che, ragionando su un settore a noi più affine, è stata definita una rottura antropologica⁶.

Non stupisce, quindi, che a fronte di sconvolgimenti così grandi e repentina, vi sia una quota di cittadini che rifiutano questi nuovi stilemi, rivendicando il diritto a una vita *off-line* o, comunque, difendendo quello che per molti è ritenuto un vero e proprio diritto acquisito: l'anonimato *on-line*.

Come è stato osservato, «l'anonimato è concetto che suscita diffidenza e in relazione al quale, nell'attuale momento storico caratterizzato da un senso diffuso di insicurezza sociale, non si è propensi ad evocare tutela»⁷.

È senz'altro vero.

Le spinte securitarie che caratterizzano l'attuale temperie politico-criminale⁸ tendono a sacrificare sempre di più diritti relativi, quali quello di cui stiamo discutendo, il cui esercizio può tuttavia essere strumentale e funzionale all'esercizio di libertà fondamentali, quali quella di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Come vedremo nel prosieguo, l'anonimato *online* rappresenta un retaggio della fase pionieristica della rete, percepito da molte parti come del tutto anacronistico.

Basti pensare, con riferimento specifico all'Italia, alla proposta di utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per verificare la maggiore età di chi desideri accedere a un sito con contenuti pornografici.

Breve.

L'anonimato *online* porta con sé vantaggi significativi: garantisce la libertà

³ G. Debord, *La società dello spettacolo*, Milano, 2017.

⁴ È ancora una definizione di Byung-Chul Han. B.-C. Han, *La Società della trasparenza*, Milano, 2014.

⁵ Penso in particolare alla distopia immaginata da Dave Eggers nel romanzo “Il Cerchio”, in cui la protagonista, assunta in una società tecnologica denominata “The Circle”, finisce per aderire a un programma denominato “SeeChange”, che consiste nell’indossare telecamere portatili e leggere in grado di trasmettere video in streaming in tempo reale, ventiquattro ore al giorno, consentendo a chiunque di vedere costantemente quali attività vengono svolte da coloro – politici compresi – che decidono di “essere trasparenti”. D. Eggers, *Il cerchio*, Milano, 2014.

⁶ Prendiamo in prestito l’efficace immagine coniata da A. Garapon, J. Lassègue, *Justice digitale*, Paris, 2018, p. 16 ss.

⁷ G. Finocchiaro, *Introduzione a G. Finocchiaro (a cura di), Diritto all'anonimato*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, Milano, 2008, p. XVII.

⁸ Sul punto, per tutti, D. Fassin, *Punire. Una passione contemporanea*, Milano, 2017.

di espressione e la protezione della *privacy*, ma comporta anche una serie di problematiche di particolare rilievo nella prospettiva del penalista.

Tra le più evidenti, il vantaggio che ne possono trarre gli autori di attività predatorie nel *cyberspazio*, come nel caso di *hacking* e *phishing*.

Per vero, le forme di aggressione a beni primari che si possono realizzare abusando dell’anonimato in rete sono innumerevoli. Basti pensare al tema delle *fake news*, degli *hate speech* e del *cyberbullismo*: tutte queste condotte sono agevolate dall’anonimato, che consente agli utenti di esprimersi senza responsabilità, anche in ragione delle difficoltà di identificazione dei loro autori.

È dunque essenziale trovare un equilibrio tra anonimato e responsabilità. Questione assai complessa, soprattutto se si assume come punto di vista quello del diritto penale.

Non è questa la sede per trattare in maniera organica una materia così ampia: ci soffermeremo, quindi, su un campo di particolare interesse, anche in ragione della diffusa sensazione che si tratti di uno dei campi maggiormente problematici di interazione tra il diritto penale “tradizionale” e quello “contemporaneo”: il ruolo dell’anonimato nei meccanismi di alterazione digitale del consenso, mediante l’utilizzo massivo di strumenti di disinformazione, quali *fake news* e *deepfake*.

2. *L’ecosistema digitale come brodo di coltura della disinformazione*

Una delle caratteristiche della rivoluzione digitale consiste nella “disintermediazione”⁹.

L’agire combinato di elementi fisici – o, più correttamente, di *hardware* – immateriali – i *software*, ma ancor più gli algoritmi che sono alla base del funzionamento dei sistemi di Intelligenza Artificiale – economici – il costo sempre più contenuto degli strumenti necessari alla connessione alla rete – e sociali – l’importanza che le reti sociali rivestono nella quotidianità – ha determinato e determina una mutazione delle modalità di fruizione di gran parte delle esperienze sociali che caratterizzano le relazioni umane.

È difficile immaginare una attività umana che non preveda un’interazione con strumenti tecnologici: dall’acquisto del cibo alla sua cottura, dalla lettura dei giornali all’attività di studio e ricerca, l’iperconnessione è una caratteristica della contemporaneità.

Come accennavamo poc’anzi, una delle caratteristiche di quella che il filo-

⁹ Per un’analisi del fenomeno, si rimanda allo studio di P. Stringa, *Che cos’è la disintermediazione*, Roma, 2017.

sofo italiano Luciano Floridi definisce «infosfera»¹⁰ è la disintermediazione, termine che indica il processo mediante il quale sono stati progressivamente eliminate le strutture intermedie tra due o più utenti nell'ambito della comunicazione o della fornitura di servizi.

Basti pensare al settore dei trasporti: il numero di coloro che per acquistare un biglietto ferroviario o aereo si rivolgono a una agenzia di viaggi è infinitamente inferiore rispetto a chi provvede direttamente mediante una *app*, così come è molto più semplice utilizzare una applicazione per chiamare un taxi, o rivolgersi direttamente al fornitore di un servizio di *sharing* per noleggiare un'automobile o una bicicletta.

È però di tutta evidenza che il settore nell'ambito del quale la disintermediazione ha prodotto effetti maggiori è quello della comunicazione e dell'informazione. Grazie ai *social network*, che producono informazione diffusa, l'editoria tradizionale sta vivendo una fase di crisi che, secondo molti analisti, è irreversibile¹¹.

Non è questa la sede per discutere degli effetti di medio lungo periodo sul piano economico.

Il dato che interessa esaminare è di altra natura: a noi pare evidente che sul piano socioculturale si siano già determinati apprezzabili effetti negativi, che meritano di essere analizzati e valutati, soprattutto nel contesto di una riflessione sul bilanciamento tra interessi in conflitto.

Ci siamo occupati diffusamente del tema in altri lavori¹²: in generale, la disintermediazione produce gli stessi effetti a tutte le latitudini: eliminando il bisogno di istituzioni che facciano da filtro, verificando la presenza di alcuni requisiti minimi richiesti per svolgere determinate attività, produce un effetto distorsivo che amplifica il valore delle reti sociali e digitali¹³. E gli effetti ultimi di questo fenomeno sono tutt'altro che positivi.

Abbandonate illusioni *cyberlibertare* dei primi anni '90 del secolo scorso, quando si vaticinava una rete aperta e universale, capace di veicolare nel mondo i principi della democrazia occidentale e i suoi riferimenti culturali, consentendo a qualsiasi cittadino-utente di accedere alla sapienza universale e di

¹⁰ L. Floridi, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017; Id., *Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale*, Milano, 2020.

¹¹ Basti esaminare, da ultimo, i dati diffusi dall'AGCOM nell'Osservatorio sulle comunicazioni, 3/2024, p. 27, URL: <https://www.agcom.it/sites/default/files/documenti/osservatorio/AGCOM_Osservatorio%20n.3-2024_2510.pdf> [ultimo accesso: 15/09/2025].

¹² T. Guerini, *Fake news e diritto penale*, Torino, 2020; Id. *Derecho penal y manipulación digital del consenso*, in J. Del Carpio Delgado, A.L. De Pablo Serrano (a cura di), *La libertad de expresión asediada*, Cizur Menor, 2023, 483 ss.; Id. *Disinformation, Fake News and Deep Fakes*, in F. Miró-Llinares, C. Duvac, T. Toader, M. Santisteban Galarza (a cura di), *Criminalisation of AI-Related Offences*, in RIDP, 95, 1/2024, p. 111 ss.

¹³ G. Riva, *Fake news*, cit., p. 91.

farne buon uso, arrivando a sostenere la c.d. democrazia diretta, ci si è presto resi conto che la rete è tutt’altro che libera e ancor meno democratica¹⁴.

Peraltro, anche solo parlare di una sola rete rischia di essere fuorviante.

L’analisi del sottostante ci riporta infatti una realtà in cui ciò che chiamiamo *Internet* è un insieme di reti, divise tra loro da barriere linguistiche, sociali e politiche.

Reti nelle quali, in ragione dell’azione combinata degli algoritmi di profilazione e di tutti gli strumenti – più o meno occulti – di raccolta dei dati personali che ciascuno di noi dissemina quotidianamente nelle proprie attività digitali, vi è una accentuata tendenza a rinchiudere l’utente in un circuito chiuso che riflette sé stesso.

Per definire queste stanze degli specchi è stata coniata la nozione di *Echo Chamber* (camera dell’eco): vere e proprie camere di risonanza nelle quali ciascuno troverà solo ciò che più gli piace, incontrandosi soltanto con coloro i quali condividono gli stessi interessi e la stessa visione del mondo¹⁵.

È un meccanismo che, secondo alcuni Autori, sarebbe alla base della c.d. post-verità (*post-truth*)¹⁶.

Gli Autori che si sono dedicati a studiarne i caratteri fondamentali sono pressoché unanimi nel considerarla come un elemento che aiuta a cogliere

¹⁴ Si veda Ippolita, *La rete è libera e democratica. Falso!*, Roma-Bari, 2014

¹⁵ W. Quattrociocchi-A. Vicini, *Misinformation*, Milano, 2016, p. 66 s.

¹⁶ Nonostante sia stata eletta parola dell’anno nel 2016 (Fonte: <www.bbc.com>) dall’Oxford Dictionary – che la definisce: Riferita o indicante circostanze in cui i fatti oggettivi sono meno influenti nel condizionare l’opinione pubblica rispetto agli appelli alle emozioni o alle credenze personali («Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief»), la corretta nozione di *post-verità* rimane un enigma. Caratteristica della post-verità sarebbe la prevalenza degli stati emotivi e delle convinzioni personali sulle valutazioni obiettive; un meccanismo che affonda le proprie radici nel pensiero postmoderno e in particolare nell’opera di Friedrich Nietzsche, al quale va ascritta la paternità dell’aforsima secondo cui «Non vi siano fatti, ma solo interpretazioni» (F. Nietzsche, *Frammenti Postumi 1885-1887*, a cura di G. Colli e M. Montinari, Vol. VIII, Tomo I delle Opere, Milano 1975, p. 299), ma che è stato poi sapientemente perfezionato e applicato da tutti i sistemi autoritari del Novecento, che hanno saputo fare della *propaganda* un elemento essenziale delle loro strutture di potere. Del resto, già negli studi che a questo tema dedicò Hannah Arendt emergono alcuni *topoi* del moderno discorso sulla post-verità. Nel suo *Le origini del totalitarismo*, ella osservava come la propaganda totalitaria avesse perfezionato le tecniche della propaganda di massa – già sperimentata nel cinquantennio dell’ascesa dell’imperialismo –, della disintegrazione dello stato nazionale e della comparsa della plebe sulla scena politica europea. Per i portavoce dei movimenti totalitari, la *misteriosità* divenne il primo criterio per la scelta degli argomenti sui quali costruire di volta in volta una diversa narrazione sulle congiure mondiali il cui racconto, tanto in Russia, quanto in Germania, si è succeduto per tutto il corso degli anni Trenta. Secondo la Arendt, «l’efficacia di tale tipo di propaganda mette in luce una delle principali caratteristiche delle masse moderne. Esse non credono nella realtà del mondo visibile, della propria esperienza; non si fidano dei loro occhi e orecchi, ma soltanto della loro immaginazione, che può essere colpita da ciò che apparentemente universale e in sé coerente» (H. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, Torino, 2009, p. 485).

«l'essenza della nostra epoca, proprio come il capitalismo costituì l'essenza dell'Ottocento e del primo Novecento e i media sono stati l'essenza del Novecento maturo»¹⁷.

Rispetto al secolo scorso sono però cambiate molte cose: innanzitutto che grazie alle nuove tecnologie le notizie – vere o false che siano – e le opinioni possono essere propagandate in maniera più veloce ed efficace.

Emerge così una nuova forma di rischio, sempre più segnalato in letteratura: la manipolazione dell'opinione pubblica a fini politici, realizzata mediante la diffusione massiva di contenuti manipolatori (*fake news, deep fake*) – volti a orientare i gusti, le preferenze e la mentalità delle masse¹⁸.

Il problema è globale e assume una marcata dimensione pubblicistica, della quale occorre tener conto soprattutto in prospettiva penalistica.

È di tutta evidenza, infatti, che se da un lato la gravità del fenomeno parrebbe legittimare *ictu oculi* un intervento delle sanzioni più afflittive presenti nell'ordinamento giuridico per tutelare beni e interessi di estremo rilievo, dall'altro lato si deve tener conto della compatibilità di questa opzione con il quadro costituzionale interno e comunitario, nell'ambito dei quali entrano in gioco altri *diritti fondamentali* che devono essere valutati nell'ottica di un corretto bilanciamento.

È evidente che il primo aspetto che viene in gioco è quello della possibile compressione del diritto di esprimere liberamente e pubblicamente le proprie idee, ovvero quella *Freedom of speech* che rappresenta la «pietra angolare dell'ordine democratico»¹⁹.

In questo contesto di disinformazione sistematica, l'anonimato online assume un ruolo ambivalente, al tempo stesso fattore di libertà e di rischio: è su questa tensione che occorre soffermarsi.

¹⁷ M. Ferraris, *Postverità e altri enigmi*, Bologna, 2017, p. 10. Secondo altra Autrice, la postverità sarebbe un tratto caratterizzante del presente. A.M. Lorusso, *Postverità*, Roma-Bari, 2018, p. 9. Si veda anche lo studio di G. Riva, *Interrealità: reti fisiche e digitali e post-verità*, in *Il Mulino*, 2/2017, p. 210 ss.

¹⁸ Con riferimento al ruolo della manipolazione delle masse in democrazia, si veda il volume di E.L. Bernays, *Propaganda*, New York, 1928 (trad. it. *Propaganda. Della manipolazione dell'opinione pubblica in democrazia*, Bologna, 2008-2012).

¹⁹ Così Corte cost., 17 aprile 1969, n. 84. Sul ruolo che il principio in esame assume rispetto al principio democratico, limitatamente all'ordinamento italiano, si vedano, senza pretesa di completezza, A. Baldassarre, *Libertà di stampa e diritto di informazione nelle democrazie contemporanee*, in *Pol. dir.*, 1986, p. 584; M. Luciani, *La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Pol. dir.*, 1989, p. 606.

3. Il ruolo (e la tutela) dell'anonimato nella diffusione di contenuti manipolatori attraverso le reti digitali

Come ho provato ad argomentare in un precedente lavoro²⁰, le *fake news* sono un prodotto originale e originario dell'era digitale e non una mera riproposizione del classico problema della diffusione di notizie più o meno veritiere.

È una considerazione che si può estendere a tutti i contenuti falsi e ingannatori, nel progettare i quali vengono presi in considerazione una pluralità di elementi, tra i quali assume rilievo centrale l'identificazione del destinatario, spesso “profilato” mediante algoritmi.

Scopo di questa attività è inquinare il dibattito pubblico nello spazio digitale, favorendo la polarizzazione e comprimendo così lo spazio per quel confronto tra idee divergenti che costituisce l'essenza dei sistemi autenticamente democratici.

Nell'ambito delle reti sociali, che rappresentano il contesto in cui il fenomeno di cui stiamo discutendo si manifesta nelle forme più aggressive, il tema dell'anonimato assume una sfumatura lievemente differente, consistendo, di fatto, nella creazione di profili fasulli, volti a indurre in errore i fruitori dei contenuti diffusi tramite essi sull'esistenza di una persona determinata o, nel caso in cui i profili siano gestiti tramite *bot*, addirittura sull'esistenza di un essere umano, in realtà inesistente.

Una prima considerazione.

Al di là della presenza o meno di un “autore umano” del contenuto manipolatorio o del diffusore verso terzi – è evidente che i due soggetti non necessariamente saranno la stessa “persona” – la diffusione di *fake news* non costituisce di per sé un reato. O, più correttamente, non costituisce un reato per l'ordinamento italiano e per la gran parte degli ordinamenti del mondo.

Al momento, analizzando i sistemi occidentali, soltanto la Francia si è dotata di una disciplina volta a reprimere anche con sanzioni penali la diffusione di contenuti manipolatori in periodo elettorale, attraverso la *Loi organique n° 2018-1201 du 22 décembre 2018* e la *Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018*, entrambe *relative à la lutte contre la manipulation de l'information*²¹.

La Germania, invece, ha preferito regolare la materia con sanzioni amministrative rivolte ai gestori delle reti *social*, secondo la disciplina contenuta nel *Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken*²², meglio noto come *Netz DG o Facebook Act*.

²⁰ T. Guerini, *Fake news e diritto penale*, cit.

²¹ Il testo integrale è disponibile sul sito <www.legifrance.gouv.fr>.

²² Il testo integrale della legge può essere consultato al seguente indirizzo: www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.html. Per una traduzione in lingua italiana, v. *MediaLaws – Rivista dir. media*, 1/2017, p. 185 ss. Nel prosieguo della trattazione, faremo riferimento a questo testo.

Recentissimamente, anche lo Stato della California – il primo e il solo negli USA – si è dotato di una legislazione²³ volta a salvaguardare l'integrità delle elezioni e garantire che l'Intelligenza Artificiale non venga impiegata per minare la fiducia del pubblico attraverso la disinformazione, che a sua volta non prevede sanzioni penali.

Del resto, sono le democrazie autoritarie o addirittura i sistemi non democratici a prediligere l'utilizzo della sanzione penale per reprimere non tanto la diffusione di contenuti “falsi”, quanto piuttosto la diffusione di contenuti “sgraditi”, in quanto difformi dal pensiero unico che si vuole imporre²⁴.

Tanto in Russia, quanto in Cina, Malesia, Singapore e Vietnam, il fenomeno della diffusione di *fake news* ha rappresentato un'occasione per introdurre, nel quadro di più ampie riforme volte a riaffermare una forma di sovranità digitale sul *cyberspazio*, misure censorie a tutela di una “verità di Stato” del tutto incompatibile con i principi su cui si fonda l'idea occidentale di democrazia.

Il che ci porta a un'ulteriore considerazione: nel settore che ci impegna, il ricorso al diritto penale non solo non è dovuto, ma probabilmente non sarebbe neppure utile. Sembrano infatti preferibili soluzioni meno impattanti sulla libertà personale – e, di conseguenza, sulla libertà di esprimere liberamente il proprio pensiero – come insegnano la Germania e la California.

Nell'ambito di una disciplina non necessariamente punitiva, potrebbero trovare spazio anche disposizioni volte a “garantire” l'identità dell'autore o del diffusore di un contenuto.

La questione, però non è banale.

Da un lato vi è una pretesa radicata negli utenti della rete, ai quali – nei sistemi democratici – non è mai stato imposto di identificarsi per utilizzare le reti sociali e che, anche grazie alle tecnologie che creano una connessione sicura e crittografata tra un dispositivo e un server remoto (VPN), ovvero grazie all'utilizzo di *browser* – come TOR – che consentono la navigazione anonima, sono ormai abituati all'idea di potersi muovere liberamente nello spazio digitale.

Dall'altro lato, questa pretesa non viene riconosciuta come un diritto meritevole di tutela – se non quale interesse ancillare alla tutela di altri diritti, quali quello alla *privacy*²⁵, tanto da restringerne progressivamente l'ambito di esercizio.

In questa prospettiva, lo specifico ambito che ci impegna si presenta come particolarmente problematico.

²³ URL: <<https://www.gov.ca.gov/2024/09/17/governor-newsom-signs-bills-to-combat-deepfake-election-content/>> [ultimo accesso: 15/09/2025].

²⁴ Sia consentito il rinvio a T. Guerini, *La repressione penale delle fake news tra infomani e spinte censorie. Un'analisi di diritto comparato*, in *Dir. pen. XXI Sec.*, 1/2022.

²⁵ E. Pelino, *L'anonimato su internet*, in G. Finocchiaro (a cura di), *Diritto all'anonimato*, cit., p. 293.

Sullo sfondo abbiamo un diritto riconosciuto come fondamentale: la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Si tratta, peraltro, di un diritto fondativo della stessa cultura democratica occidentale, basti pensare che viene enunciato già dalla *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*²⁶ del 1789.

Sul piano comunitario, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero è sancito all'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Conv. eur. dir. uomo), ove si riconosce a ogni persona il diritto alla libertà d'espressione, il quale specifica inoltre che eventuali disposizioni che prevedano possibili forme di limitazione a tale libertà debbano rispettare limiti molto stringenti, individuati nella riserva di legge, nella proporzionalità e nella riserva di materia²⁷; deroghe che, già nella giurisprudenza più risalente della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sono state interpretate in chiave estremamente restrittiva, riconoscendo alla libertà di espressione un ampio margine di effettività.

Tuttavia, è evidente come non si possa ritenere acquisito il diritto a mentire, soprattutto se tale menzogna si risolve in una condotta lesiva di beni giuridici di rilievo pari a quello di cui si discute, come nel caso della tutela della reputazione e dell'onore nei delitti di diffamazione.

In questa prospettiva, al fine di garantire una migliore tutela a tali diritti, spesso violati da condotte poste in essere attraverso la rete, che in ragione delle problematiche connesse all'accertamento dell'effettiva identità dell'autore finiscono per restare impunite, non sarebbe certo vietato introdurre sistemi di *enforcement* volti a dare un'identità certa all'utente dei servizi digitali.

Resta però da chiedersi, in una società globale sempre meno aperta²⁸, se questa soluzione sia corretta, soprattutto nel caso in cui si richieda l'identificazione certa anche da parte del cittadino di un paese nel quale la libertà di manifestazione del pensiero non sia tutelata.

²⁶ All'art. 11 si legge infatti: «la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi».

²⁷ «Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive». Secondo quanto stabilito dal § 2: «L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

²⁸ Il riferimento è, evidentemente, a K. Popper, *La società aperta e i suoi nemici*, Roma, 1996.

In questo caso, la tutela dell'anonimato risulterebbe ancillare non solo a tutelare la libertà di manifestazione del pensiero, ma addirittura strumentale alla tutela di beni quali l'integrità fisica, la salute, fino alla stessa vita.

4. *Conclusioni, necessariamente parziali*

La questione del rapporto tra diritto penale e anonimato *on line* nell'ambito della diffusione di contenuti manipolatori è centrale per la costruzione di un ecosistema digitale coerente con i principi democratici enunciati dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La possibilità di diffondere, in forma anonima o sotto falso nome, *fake news*, *deep fake* o altre forme di disinformazione ha progressivamente avvele-nato il dibattito pubblico in rete, favorendo l'attività di agenzie organizzate il cui scopo consiste nell'alterare i processi democratici.

L'impatto dell'Intelligenza Artificiale ha già determinato un ulteriore incremento della capacità lesiva di questi soggetti e nel futuro prossimo, se non si troveranno forme efficaci di tutela, lo scenario è destinato a peggiorare.

Va ricordato come, nell'ambito della legislazione europea, il 13 giugno del 2024 è stato adottato Il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio, noto come *AI Act*, il quale stabilisce norme armonizzate sull'intelligenza artificiale²⁹.

Tuttavia, l'*AI Act* non contiene disposizioni specifiche relative all'anonimato degli utenti su *Internet*: il suo obiettivo principale è regolamentare lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nell'UE, garantendo che tali sistemi siano sicuri, rispettino i diritti fondamen-tali e promuovano l'innovazione³⁰.

In questa prospettiva, va ricordato come il legislatore italiano abbia recentemente approvato, nell'ambito della legge delega sull'intelligenza artificiale (l. 23 settembre 2025, n. 132) la previsione di un autonomo reato di *deep fake* (art. 612-quater c.p.) volto a reprimere la diffusione di contenuti digitali ingannevoli, generati o alterati attraverso tecniche di intelligenza artificiale. Si tratta, senza dubbio, di un primo passo importante verso il riconoscimento della gravità delle manipolazioni digitali e della necessità di garantire una tute-

²⁹ Il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 12 luglio 2024 ed è entrato in vigore il 2 agosto 2024.

³⁰ Vi sono però altre fonti che trattano, anche se mai in via principale, il tema di cui ci stiamo occupando. Ad esempio, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) o il *Digital Services Act* (DSA), il quale impone obblighi alle piattaforme online per contrastare contenuti illegali e garantire maggiore trasparenza, senza prevedere misure specifiche relative all'anonima-to degli utenti.

la penale effettiva dell'identità personale e dell'integrità informativa. Tuttavia, la nuova incriminazione non basta a colmare il vuoto sistematico che ancora caratterizza la materia di cui ci stiamo occupando. La novella si limita, infatti, a prevedere una risposta repressiva, senza incidere sulle cause strutturali del fenomeno – dall'opacità degli algoritmi di generazione automatica alla difficoltà di tracciamento dei contenuti manipolati – e senza coordinarsi pienamente con le altre fonti europee, come il *Digital Services Act* e l'*AI Act*.

Occorre quindi prendere atto che vi è ancora molta strada da percorrere per la creazione di un sistema di regole che possa efficacemente garantire un efficace bilanciamento tra i diversi interessi che la rivoluzione digitale ha fatto emergere, innovando e portando a un livello decisamente superiore di complessità tematiche classiche, come quella della quale ci stiamo occupando.

A noi pare che proprio la “liquidità” tipica del mondo digitale non renda opportuno, soprattutto in questa fase ancora embrionale del suo sviluppo, il ricorso allo strumento punitivo.

Meglio utilizzare forme diverse di sanzione, preferendo strumenti quali la sanzione amministrativa pecuniaria o l'utilizzo di misure interdittive – temporanee o definitive – in caso di abusi gravi.

Così facendo, non solo si potrebbe creare un sistema digitale più sicuro, ma addirittura riaffermare nell'epoca della Quarta Rivoluzione³¹ un principio antico, anche se spesso dimenticato: l'*extrema ratio* dell'intervento penalistico³².

³¹ L'espressione è di L. Floridi, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017, p. 99 ss.

³² Sul punto si vedano, senza alcuna pretesa di esaustività: F. Mantovani, *Diritto penale*, 5^a ed., Padova, 2007, p. XL e ss.; F. Bricola, *Carattere sussidiario del diritto penale e oggetto della tutela*, in *Studi in onore di Delitala*, Milano, 1984, vol. I, p. 99; T. Padovani, *La problematica del bene giuridico e la scelta delle sanzioni*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984, p. 114; P. Nuvolone, *Le leggi penali e la Costituzione*, Milano, 1953; M. Spasari, *Diritto penale e Costituzione*, Milano, 1966; M. Romano, «*Meritevolezza di pena*», «*bisogno di pena*» e *teoria del reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1/1992, p. 39.